

ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE - ETS
STATUTO

Art. 1 Costituzione – sede - durata

L'Associazione Autismo Firenze - ETS (in seguito chiamata Associazione), con sede in Firenze, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è nata da genitori, familiari e simpatizzanti di persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico.

Si intende per Disturbi dello Spettro Autistico la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Si accetta che l'autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

L'Associazione è aperta a soci individuali e ad altre associazioni locali affiliate in tutta Italia.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata. Sedi secondarie e uffici amministrativi e/o operativi possono essere istituiti su delibera del Consiglio Direttivo sia in Italia sia all'estero.

Art. 2 Principi - Finalità

L'Associazione che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

L'Associazione si propone di:

1) Difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996.

2) Promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'autismo (insegnanti, terapisti, educatori, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni, coerentemente con le definizioni internazionali ufficiali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, e promuovendo le strategie di intervento rigorosamente controllate.

3) Promuovere e attuare interventi in favore delle persone con autismo (anche in collaborazione e collegamento con Enti Pubblici e Privati nonché Associazioni aventi analoghe finalità) allo scopo di:

- ottenere il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche, per garantire l'autonomia personale e lavorativa e quindi una vita piena e dignitosa secondo le possibilità individuali, sempre nel rispetto della diversità e dei diritti della persona e con attenzione particolare ai bisogni di chi si trova in maggiore difficoltà;
- migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo

di partner attivi nella presa in carico educativa della persona autistica.

4) Gestire direttamente servizi di vario genere (diurno, residenziale, ambulatoriale, di inserimento lavorativo), adottando, nell'ambito di un impianto teorico di tipo cognitivo-comportamentale, un approccio integrato fra le metodologie TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication- handicapped Children) e ABA (Applied Behavioral Analysis).

5) Restare aggiornata sugli sviluppi della ricerca, onde acquisire e applicare tempestivamente le indicazioni della comunità scientifica.

6) Svolgere attività di volontariato.

Art. 3 Attività di interesse generale e diverse.

L'Associazione nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalità, esercita in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n.105, specificatamente nei seguenti settori:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra citato art. 5 CTS;

f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria.

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Art. 4 Soci

I soci sono indicati in due categorie :

a) soci individuali;

b) associazioni affiliate, fondazioni: le associazioni affiliate e le fondazioni sono rappresentate presso l'associazione madre da un singolo rappresentante.

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che

si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

L'ammissione sarà deliberata dal C.D. insindacabilmente e da tale data decorrerà; all'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa; i successivi versamenti annuali dovranno essere effettuati entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il socio, ammesso nel corso dell'anno, sarà tenuto al versamento dell'intera quota associativa annuale.

Tutte le prestazioni a qualsiasi titolo fornite dai soci sono gratuite.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5.

Art. 5 Perdita qualità di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota annuale;
- recesso;
- esclusione;

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta, al 31 dicembre dell'anno di riferimento, la perdita della qualifica di socio.

Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda, che deve avere la forma scritta.

Il C.D. può dichiarare per gravi motivi l'esclusione del socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto, che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione o che abbia arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'esclusione del socio, deliberata dal C.D., è notificata per iscritto. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il procedimento di esclusione deve rispettare le regole del codice del terzo settore e dell'art. 24 del codice civile.

Il decesso, recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6 Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto: a partecipare alle assemblee e a tutte le iniziative

promosse dall'Associazione; a votare, direttamente o per delega, sulle questioni riguardanti l'Associazione; a recedere dall'appartenenza all'Associazione, a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità di ottenere copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo, il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta, o con possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno una componente del Consiglio Direttivo, facendone richiesta per via informatica allo stesso Consiglio Direttivo, il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; di versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal C.D., di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; di contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Possono essere eletti alle cariche sociali (C D, presidenza, vicepresidenza, segreteria) i soli soci ordinari (che abbiano versato la quota associativa entro il mese di febbraio e siano in regola con il pagamento delle quote sociali).

I soci che alla fine di febbraio, non risultano in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alla riunione dell'Assemblea stessa, né prendere parte alle attività dell'organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7 Quota associativa

La quota associativa è fissata dal C.D. Essa è annuale, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Deve essere tassativamente versata entro la fine di febbraio dell'anno di riferimento.

Art. 8 Volontari

Gli aderenti dell'Associazione possono prestare la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione secondo gli indirizzi degli organi direttivi e non possono stipulare con essa alcun contratto, dipendente o autonomo.

I volontari, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del CTS, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Comitato Scientifico (se nominato);
- e) Organo di controllo (se nominato).

Art. 10 Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del C.D. e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Dell'Assemblea viene redatto verbale a cura del Segretario del C.D..

E' convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario a mezzo posta o e-mail quindici giorni prima della data prevista. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/5 dei soci aderenti all'Associazione; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Nel testo della convocazione può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante videoconferenza ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 11 Compiti e maggioranze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, salvo quanto detto appresso, sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Partecipano all'Assemblea ed hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno due mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa; ogni socio potrà rappresentare altri soci in sede di Assemblea essendo portatore di non più di 3 deleghe.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge, se necessario, l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- approva proposte e/o progetti del Comitato eventualmente nominato;
- ratifica l'esclusione dei soci dall'associazione;
- formula proposte per il buon funzionamento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto proposte da uno degli Organi dell'Associazione o dai soci che l'hanno richiesta;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione dei beni della stessa ad altra Associazione avente analoghe finalità nel rispetto dell'art.21 comma 3 del codice civile con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo regge ed amministra l'Associazione. E' composto da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea dei soci e può avvalersi di consulenti esterni.

Il C. D. si riunisce su convocazione del Presidente, di norma semestralmente ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Il C.D. è obbligato a riunirsi almeno un mese prima dell'assemblea annuale dei soci indetta per l'approvazione del bilancio per deliberare lo stesso.

La convocazione del C.D. avviene per invito scritto da parte del Presidente almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo posta o e-mail nel termine di almeno 3 giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del C.D. sono valide con la presenza di almeno 3 membri ed a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del C.D. possono tenersi anche con il sistema di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti, compreso l'Organo di Controllo, siano identificabili dal Presidente e purché sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla riunione, esprimendo in forma palese il proprio voto, nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente o il Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno votato.

Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- fissare la quota annuale di socio;
- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente tra i suoi membri;
- nominare il Segretario e il Tesoriere anche al di fuori dei soci;
- costituire l'eventuale Comitato Scientifico;
- approvare i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- assumere il personale qualora fosse necessario;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei soci, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- notificare, con semplice comunicazione ai competenti uffici, l'eventuale apertura di sedi operative;
- adottare ed aggiornare il DPS riguardante le normative correnti in materia di privacy dei soci;

Art. 14 Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti. I suoi compiti principali sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- vigilare perché siano osservate le norme statutarie;
- attuare le delibere del C.D.;
- essere consegnatario del patrimonio dell'Associazione;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del C.D.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti del C.D. sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 19 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli.

In caso di assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 15 Segretario.

Le funzioni del Segretario sono quelle di:

- coadiuvare il Presidente;
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari
- redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del C.D.;
- tenere aggiornata la posizione contributiva di ciascun socio.

Art. 16 Tesoriere

Il Tesoriere svolge le funzioni di:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio e del preventivo;
- provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del C.D.;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Il Tesoriere può avvalersi di consulenti esterni per l'adempimento della tenuta dei libri contabili e degli obblighi verso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Art. 17 Comitato Scientifico:

Può essere costituito dal Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, un Comitato avente le funzioni:

- di esaminare, proporre, valutare e promuovere progetti da sottoporre all'Associazione per l'approvazione;
- di collaborare, su richiesta del Consiglio Direttivo, all'elaborazione, istruttoria e redazione di progetti;
- di segnalare settori di intervento e di sviluppo per l'attività e le finalità

stesse dell'Associazione.

Il Comitato è tenuto a rispettare le necessità delle famiglie di soggetti con autismo; ogni proposta e/o progetto va sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Comitato è formato da un numero di membri variabile da 3 a 15.

I membri sono scelti fra professionisti, rappresentanti e/o referenti di Enti pubblici e/o privati, Sanità, Università, oltre ad esperti italiani o stranieri competenti in analoghi settori.

Viene convocato su richiesta del Consiglio Direttivo con le modalità previste per lo stesso. I membri del Comitato non hanno diritto di voto a meno che non siano soci, ma possono prendere parte, con funzione consultiva e propositiva, alle riunioni del C.D. e dell'Assemblea dei soci.

Art. 18 Organo di controllo

Il controllo della gestione dell'associazione è affidato, a seguito di apposita delibera assembleare o al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del d.lgs 117/2017, ad un organo di controllo, monocratico scelto tra i soggetti qualificati di cui all'art.2397 c.c..

L'organo di controllo svolge le attività di cui all'art.30 del d.lgs 117/2017, redigendo apposita relazione da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

L'organo di controllo svolge anche attività di revisione legale ai sensi dell'art.31 del d.lgs 117/2017, superati i limiti previsti dal citato articolo.

Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il componente dell'organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il componente dell'organo di controllo deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2399 c.c..

Esso dura in carica per tre esercizi annuali e può essere rieletto.

Art. 19 Cariche sociali – Durata

Tutte le cariche sociali, salvo quella dell'organo di controllo, sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'Associazione. Esse, per assicurare la continuità, hanno la durata di **3** anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 20 Entrate - Patrimonio Sociale - Raccolta fondi – Assenza scopo di lucro

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative, contributi dei soci; il mancato versamento di detti contributi comporta la non partecipazione dell'utente alle attività ausiliarie.
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia;

- beni mobili ed immobili e rendite pervenute all'associazione a qualunque titolo;
- proventi derivanti dalla eventuale distribuzione di utili e/o dividendi effettuati dalle società in cui si detengono partecipazioni;
- proventi derivanti dalla concessione in uso del nome e del marchio registrati;
- proventi derivanti dall'effettuazione di studi e consulenze e/o dalla prestazione di servizi per conto di terzi o di enti pubblici e/o privati;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- eventuali interessi finanziari.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili inventariati (mobilio, arredi, attrezzature varie, libri, depositi bancari vincolati, ecc.) che sono di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, come risulta dai bilanci dell'associazione.

I fondi sono depositati presso uno o più uffici postali o istituti di credito italiani. Ogni operazione finanziaria, bancaria, patrimoniale è disposta con firma del Presidente o di altra persona da lui delegata.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente ed in via prudenziale investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio Direttivo.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Può effettuare erogazioni a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale specificatamente previste dalla normativa vigente.

Art. 21 Esercizio finanziario - Bilanci

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il

31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, approva annualmente il bilancio d'esercizio redatto dal Tesoriere, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa, in conformità allo schema definito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio ed il rendiconto di cui ai commi precedenti saranno redatti in conformità ai modelli che saranno predisposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il 31 dicembre l'assemblea approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.

Del Bilancio di previsione deve far parte anche il programma di massima di lavoro ad esso riferibile.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato al soggetto che esercita eventualmente la revisione legale dei conti nonché agli associati, rispettivamente 15 (quindici) giorni e 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la discussione da parte dell'Assemblea.

Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, dev'essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini e modi di legge.

Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alle finalità istituzionali.

Ricorrendone i presupposti, l'Associazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 del Codice del Terzo Settore che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo.

Nessuna spesa può essere effettuata se non risulti compresa fra gli stanziamenti del bilancio preventivo o non preventivamente deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 22 Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria, appositamente convocata dal C.D. e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati intervenuti, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio residuo che sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs.111/2017.

L'Assemblea straordinaria provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 23 Norma di rinvio – Personalità giuridica

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del d.lgs 117/2017, laddove compatibili, nonché del libro I, Titolo II del Codice Civile.

Con l'approvazione del presente statuto, l'Associazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e intende acquisire personalità giuridica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 117/2017.

La perdita della qualifica di ETS a seguito della cancellazione dal RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente e l'associazione, salvo diversa volontà espressa dall'organo amministrativo, dovrà acquisire personalità giuridica con le regole di cui al DPR 361/2000.

